



GEOPOLITICHE AFRICANE E DINAMICHE GIURIDICHE

SALVATORE MANCUSO

L'Africa è un continente immenso, ricco di risorse e di problemi. Il diritto è stato ed è utile, in vari modi, come strumento di egemonia e d'influenza economica per le potenze che vi giocano le loro partite geopolitiche. Lo Stato tradizionale in crisi, la competizione di soggetti a esso alternativi e portatori di propri sistemi normativi nel contesto globale, i rimescolamenti culturali originati dai fenomeni migratori e un cosmopolitismo crescente sono elementi idonei a influenzare la velocità e gli esiti dei cambiamenti in atto.

La

Conferenza di Berlino del 1884-1885, cui parteciparono le maggiori potenze europee dell'epoca, fu l'occasione per regolare la corsa coloniale verso l'Africa in base a criteri territoriali. Fu il principio di effettività, discusso in occasione della Conferenza – secondo il quale solo chi arrivava primo su un dato territorio poteva vantare diritti su di esso – la molla che affrettò un vero e proprio arrembaggio a quel continente.

Principi quali la «sfera di influenza da consolidare» vennero introdotti in diplomazia, grazie anche all'art. 34 del Trattato della Conferenza, che permetteva a ogni potenza partecipante di fondare protettorati in Africa, col consenso delle altre¹. Venivano così bilanciate le esigenze politiche ed economiche di ciascuno Stato colonizzatore e la necessità di evitare che qualche potenza europea potesse ottenere un controllo totale o comunque eccessivo sul continente.

¹ I. WESSELING 2001; READER 2001.



Dal punto di vista giuridico assistiamo ovunque, in misura variabile, all'imposizione dei modelli giuridici dei Paesi colonizzatori nei territori colonizzati. Il diritto di matrice romano-germanica ha avuto il suo fattore propulsivo più significativo nella Francia, che ha esteso l'applicazione del proprio diritto a tutte le colonie africane (e non) come elemento cardine della sua più generale politica della *direct rule* che – fondata sull'assimilazione – avrebbe dovuto portare tutti gli indigeni delle colonie a essere francesi.

La dottrina dell'assimilazione considerò i territori d'oltremare come parte del territorio metropolitano, estendendovi la legislazione, l'amministrazione e la cultura. I nativi delle colonie erano considerati cittadini francesi, con tutti i diritti e i doveri connessi. Tutto ciò comportava, altresì, che le leggi per l'amministrazione coloniale fossero prodotte in Francia e che qualsiasi possibilità di applicazione dei diritti tradizionali da parte delle popolazioni locali fosse esclusa.

MODELLI GIURIDICI COLONIALI E DECOLONIZZAZIONE

Se dal punto di vista dell'integrazione culturale non furono così pressanti², da quello giuridico Portogallo, Italia, Belgio e Spagna furono altrettanto determinati nell'estensione del proprio diritto metropolitano alle rispettive colonie africane, pur lasciandovi limitati spazi per l'applicazione dei diritti locali.

Si prenda l'esempio italiano. Nelle nostre colonie (in particolare, Eritrea e Somalia) i cittadini italiani erano soggetti al diritto italiano, mentre le popolazioni locali erano sottoposte alle norme della *sharia* e dei diritti tradizionali. Il principio della legge applicabile in base alla provenienza dei destinatari fu attuato assicurando a tutti, italiani e stranieri, l'accesso a una giustizia basata sul sistema metropolitano, pur semplificato; mantenendo istituzioni indigene per i locali, compatibili con i principi generali del diritto italiano; consentendo il ricorso all'equo apprezzamento del giudice nell'adattare la norma tradizionale alle esigenze del diritto italiano, ove necessario.

Funzionari e giudici coloniali si trovarono, quindi, impegnati nella continua ricerca di un punto di equilibrio tra il diritto metropolitano e le regole giuridiche locali. Da qui la ricerca di soluzioni mediate che, mascherate da principi generali del diritto, equo apprezzamento del giudice o similari, divennero «una sorta di diritto naturale, che non si sa bene cosa sia, ma è comprensibile e accettabile da tutti gli esseri umani»³. I manuali italiani di diritto coloniale sono esempi illuminanti di questo approccio⁴.

2. FILESI 1953.

3. MAROTTA GIGLI 1989, p. 35; MANCUSO 2014.

4. Cfr. FRAGOLA 1948; ROMANO 1918; QUADRI 1950.

L'Inghilterra coloniale adottò l'*indirect rule*: i sudditi coloniali non divenivano cittadini britannici; la struttura tradizionale del potere locale era riconosciuta ufficialmente, a condizione che i capi tradizionali accettassero la sovranità del Governo britannico; l'autorità dei tribunali indigeni per quasi tutte le controversie tra nativi secondo il diritto tradizionale era accolta. Tali principi non impedirono l'estensione del *common law* ai domini britannici, con l'obiettivo di avviare i popoli coloniali verso l'autogoverno in seno al *Commonwealth* britannico. La decolonizzazione ha poi determinato il consolidamento nei Paesi africani delle due grandi tradizioni giuridiche occidentali. Il principio di intangibilità delle frontiere coloniali, fatto proprio dall'allora Organizzazione per l'Unità Africana, ha determinato la nascita di Stati non rispecchianti le realtà socioculturali locali; ha messo insieme popolazioni che non avevano avuto storicamente alcun contatto tra loro; ha diviso tra due o più Stati territori da sempre occupati da precise unità etniche. Il risultato è l'estrema eterogeneità dei Paesi post-coloniali, in cui l'unica lingua veicolare e l'unico diritto comune erano e sono – paradossalmente – quelli occidentali. Conseguenza logica fu l'adozione di quelle lingue, di quei linguaggi istituzionali e amministrativi, nonché di quei diritti da parte dei nuovi Stati africani, con viva soddisfazione delle rispettive ex-potenze coloniali, messe così in grado di mantenere il controllo sulle ex-colonie senza doverne sopportare gli oneri di gestione.

La Guerra fredda, poi, grazie anche alla fragilità dei nuovi Stati africani e alla loro facile influenzabilità politico-economica, ha determinato forte instabilità politica nel contesto continentale, con frequenti colpi di Stato più o meno cruenti in cui l'adesione all'una o all'altra superpotenza, allo scopo di ottenerne l'appoggio politico, economico e militare diviene strumento per l'accesso al potere locale. Ricordiamo che il collante dell'ideologia politica in Africa è assai poco efficace, mentre è forte quello dell'appartenenza etnico-clanica⁵: presentati come vòlti all'eradicazione di corruzione, nepotismo e clientelismo, quegli eventi permettono ai vari gruppi etnici – spesso sotto forma di alleanze – di avvicinarsi al potere. Tutto ciò ha avuto enormi conseguenze anche sotto il profilo giuridico. L'adesione a questo o quel blocco comportava infatti l'adozione del modello giuridico di tipo capitalista (che resta quello dell'ex-potenza coloniale) o socialista (prevalentemente di stampo sovietico, magari con intermediazioni cubane o dei Paesi mitteleuropei del blocco), i cui effetti rimangono peraltro limitati alle grandi aree urbane ove più efficace può essere il controllo da parte del potere centrale, ma comunque si fanno sentire sulle attività economiche maggiori.

Il contesto appena descritto cambia con la fine della Guerra fredda. L'Occidente guarda ora all'Africa come continente in cui privilegiare non più controllo e tutela, ma relazioni economiche. In questo periodo si registra l'intervento delle grandi organizzazioni finanziarie internazionali (World Bank, International Monetary Fund e simili) quali partner principali nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Queste organizzazioni im-

5. SACCO ET AL. 1995.



pongono un modello di cooperazione in cui la concessione degli aiuti è condizionata all'adozione di pacchetti di riforme cosiddette strutturali: adozione di un sistema democratico e multipartitico di tipo occidentale; privatizzazione delle attività economiche dello Stato; normative di protezione degli investimenti; tutela costituzionale dei diritti umani e dell'ambiente. Il tallone d'Achille di questi pacchetti sta nel fatto di essere preconfezionati, standard, proposti senza variazioni nei diversi Paesi che accedevano ai programmi di aiuto, e completamente decontestualizzati dalla realtà cui erano destinati, perdendo così gran parte delle possibilità di venire effettivamente ed efficacemente attuati. Senza dire del fatto che gli Stati africani erano molto spesso impreparati ad assorbire programmi così sofisticati, che richiedevano risorse tecniche, economiche e umane che non possedevano.

Nel periodo attuale gli scenari geopolitici africani vedono nuovi attori e inedite contrapposizioni. Le antiche potenze coloniali – in particolare Francia, Regno Unito, e in misura assai minore Portogallo – cercano di mantenere le loro sfere d'influenza facendo leva sui legami storici, culturali, linguistici e giuridici con gli ex-domini coloniali.

La Francia difende strenuamente l'applicazione del proprio modello giuridico nelle sue ex colonie e, anzi, ha utilizzato lo strumento dell'armonizzazione giuridica nel settore del diritto commerciale, attraverso l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (Ohada)⁶ per allargare la propria sfera d'influenza anche su ex-colonie portoghesi (Guinea-Bissau), spagnole (Guinea Equatoriale) e belghe (Repubblica Democratica del Congo); e per tentare – sinora senza successo – d'inglobarvi anche Paesi di common law. La difesa del modello è così determinata che quando l'Organisation pour l'Harmonisation ha promosso un progetto di armonizzazione del diritto contrattuale scegliendo i principi dell'Institut international pour l'unification du droit privé come modello di riferimento, la Fondation pour le Droit Continental – organismo creato nel 2007 sotto l'egida del Governo francese per promuovere l'influenza del diritto romano-germanico in tutto il mondo⁷ – è intervenuta prontamente promuovendo e finanziando un controprogetto, con l'obiettivo di mantenere uno stretto legame del futuro diritto comune dei contratti dei Paesi Ohada con il diritto commerciale francese. Il risultato finale è stato l'abbandono del progetto di armonizzazione.

Le ex colonie inglesi si mantengono ben allineate nell'applicazione del common law. La possibilità di entrare a far parte del Commonwealth britannico (con i conseguenti benefici di natura non solo economica) è lo strumento utilizzato per cercare di mutare i delicati equilibri continentali, con qualche successo. Così il Mozambico, pur non essendo ex colonia inglese, né anglofono, è entrato a farne parte nel 1995. Caso simile è quello del Rwanda, la cui adesione nel 2009 è il frutto di una più generale politica del Paese volta a recidere i legami con il mondo francofono (anche a seguito del genocidio del 1993, seguito dalla rottura delle relazioni con la Francia, ripristinate solamente nel

6. MANCUSO 2009.

7. <<https://www.fondation-droitcontinental.org/fr/>> [5-9-2019].

2009), e ad abbracciare quello anglofono, aderendo all'East African Community. Qui il cambiamento è ben più radicale: l'inglese è divenuto lingua ufficiale del Paese, che ha avviato la migrazione dal sistema giuridico romano-germanico su base belga del periodo coloniale verso un sistema di common law / misto, per allinearsi ai tre Paesi principali della *Community* (Kenya, Uganda e Tanzania) e per affermarsi come snodo commerciale ed economico della regione⁸.

L'UE ha dovuto elaborare una nuova strategia di cooperazione, già anticipata nel primo Vertice UE-Africa tenutosi al Cairo nel 2000. È stato poi avviato un dialogo con la strategia dell'UE per l'Africa, introdotta nel 2005, e infine con il secondo vertice svoltosi a Lisbona nel 2007 che ha portato all'adozione della *Joint Africa-EU Strategy*: un obiettivo a lungo termine che mira(va) a modificare radicalmente le relazioni tra l'Africa e la UE, passando dal modello coloniale basato sul rapporto donatore-beneficiario verso un modello fondato su un approccio più concordato, di relazioni più paritarie.

La *Joint Africa-EU Strategy* è stato anche il primo accordo-quadro sviluppato dalla UE con l'obiettivo di «trattare l'Africa come una», in totale rottura rispetto agli approcci precedenti, che regolavano le relazioni con i Paesi africani separandoli tra quelli dell'Africa settentrionale e subsahariana. Questo cambiamento fondamentale è il risultato della teoria secondo cui gli accordi commerciali regionali promuovono economie di scala e sono più adatti alla concorrenza internazionale. In generale, l'eccessiva struttura istituzionale del Programma è ritenuta da molti una creazione incompatibile con le attuali istituzioni e finalità africane⁹. Inoltre, a differenza dell'approccio cinese in cui sono irrilevanti, nella *Joint Africa-EU Strategy*, democrazia, buon governo, rispetto dei diritti umani, ambiente e altre condizionalità politiche sono elementi fondamentali per l'erogazione degli aiuti che derivano dall'accordo di sviluppo e partenariato¹⁰, il che non semplifica né velocizza i processi. La *Joint Africa-EU Strategy* è oggi in stallo e l'obiettivo principale – quello di avviare un cambio di paradigma nelle relazioni tra le due parti, dal modello 'donatore-ricevente' a quello dei partner uguali – non si è ancora concretizzato, e rimane dubbio che possa realizzarsi o progredire¹¹.

Gli Stati Uniti, malgrado il ridimensionamento del loro ruolo geopolitico in Africa, restano comunque un attore di riferimento, sempre molto attivo nei progetti di cooperazione giuridica e nell'esportazione del suo modello. Come è stato puntualmente osservato, il diritto – inteso come sistema – costituisce attraverso la sua divulgazione uno degli strumenti principali con cui gli Usa esercitano la loro influenza nel mondo¹².

8. KOSAR 2013.

9. MAKANIUOLA SHADARE 2016.

10. KEUKELEIRE – DELREUX 2014.

11. Cfr. SOROS 2011: *Rapporto della fondazione filantropica Open Society Foundations*.

12. BUSSANI 2010.



Ciò accade attraverso i noti veicoli dell'American Bar Association (Aba) presente con i suoi programmi di supporto alle iniziative di riforma legislativa nei Paesi non occidentali con lo scopo di «promote justice, economic opportunity and human dignity through the rule of law» nelle aree di «governance and justice system strengthening, transitions, conflict mitigation and peacebuilding, human rights and access to justice / and inclusive and sustainable development»¹³ impiegando proprio personale e consulenti reclutati ad hoc per singoli progetti, che operano sulla base di canovacci standardizzati predisposti dall'Aba – i cui reali agganci con le complesse realtà non occidentali di volta in volta rilevanti sarebbero tutti da verificare.

Accanto all'Aba sono presenti istituzioni come la United States Agency for International Development – che agisce in base alle indicazioni del *Secretary of State* americano – o fondazioni come la Ford Foundation o la Open Society Foundations, tutte impegnate a promuovere e supportare iniziative nel solco della promozione e del mantenimento di *rule of law, democracy e governance*. Non va poi dimenticata l'incessante azione di promozione del modello giuridico americano svolta dalle grandi *law firms*, che hanno radicato la loro presenza in Africa stabilendo uffici nei Paesi di snodo per gli investimenti commerciali (Kenya, Sudafrica, Nigeria, Senegal, Rwanda) e fornendo consulenza per le grandi operazioni sia agli attori stranieri che ai Governi degli Stati africani¹⁴, anche col supporto dell'African Legal Support Facility, organizzazione nata su iniziativa dell'African Development Bank, con l'obiettivo di fornire specifica assistenza legale e tecnica ai Paesi del continente¹⁵.

NUOVI ATTORI GLOBALI

I giochi geopolitici africani sono in continuo movimento, anche per l'ingresso di nuovi attori desiderosi di ritagliarsi uno spazio nel continente. Il modello di cooperazione sud-sud e la (narrativa di una) strategia *win-win* costituiscono gli elementi fondamentali della politica estera dei nuovi Paesi donatori. L'irruzione della Cina in Africa, con il suo modello 'alternativo' di aiuto allo sviluppo, ha rotto tutti gli equilibri precedenti. Mentre l'UE tenta di promuovere l'integrazione regionale in Africa, consolidando l'Unione africana come proprio partner primario, la Cina preferisce i rapporti bilaterali, il che è logico per un Paese che non ha familiarità con organizzazioni regionali. L'impegno cinese, inoltre, sembra essersi intensificato nel momento in cui le richieste dell'Unione europea e degli Stati Uniti in materia di diritti umani e di *good governance* hanno rinforzato la tentazione africana di diversificare i suoi alleati esterni¹⁶.

13. <https://www.americanbar.org/advocacy/rule_of_law/> [5-9-2019].

14. <<https://www.lawcrossing.com/article/900044921/Law-Firms-with-Practices-in-African-Countries/>> [5-9-2019].

15. <www.alsf.org> [5-9-2019].

16. POLLIO 2010.

La massiccia presenza cinese nel continente africano si fonda su un modello di cooperazione basato sul coinvolgimento politico ai massimi livelli, che comporta una costante presenza dell'*establishment* cinese in Africa; l'impiego di risorse economiche in misura più che ingente attraverso istituzioni finanziarie create appositamente (ad esempio, China Export-Import Bank, China Development Bank); un programma di cooperazione a 360° che investe tutti i settori dell'economia, la cultura e le infrastrutture, organizzato attraverso il Forum on China-Africa Cooperation con riunioni a cadenza prestabilita (pressoché annuale), cui si affiancano forum tematici relativi alle singole aree di cooperazione.

I principi di tale modello sono: la non interferenza negli affari interni e il totale rispetto della sovranità delle parti; la concessione di aiuti non condizionata a scelte politiche o giuridiche o amministrative, con l'unica eccezione del rispetto della One China Policy (ossia il non riconoscimento di Taiwan) da parte dell'interlocutore africano; un approccio basato sul modello sud-sud, in cui la Cina si propone come Paese amico, anch'esso in via di sviluppo. Le peculiari caratteristiche di questo approccio rendono assai agevole trovare consenso a livello politico africano e, soprattutto, un adeguato sviluppo dei disegni geopolitici cinesi, dove uno degli elementi fondamentali consiste nel proporre l'adozione del proprio modello economico, giuridico e culturale come alternativa a quello europeo od occidentale, facendo leva sul fatto che quest'ultimo in Africa ha prodotto risultati scarsi.

Sotto il profilo giuridico, in particolare, la Cina si dimostra molto attiva nel promuovere programmi di cooperazione a tutto tondo con il mondo africano. Al considerevole numero di finanziamenti concessi agli studenti africani per lo studio del diritto in Cina (prevalentemente per programmi master o di dottorato) si affianca: il sempre crescente numero di studenti cinesi inviati in Africa a specializzarsi nel diritto dei Paesi africani; l'apertura di centri di studio sull'Africa e il suo diritto (a quello storico presso la Xiangtan University se ne sono aggiunti numerosi altri, tra cui quello della Beijing Foreign Studies University, dell'Ocean University di Qingdao e della Chinese Academy of Social Sciences, solo per citarne alcuni); lo svolgimento d'incontri a tutti i livelli del panorama giuridico (accademico, giudiziario, forense, di organizzazioni per l'integrazione giuridica in Africa come l'Ohada) sotto l'egida della China Law Society¹⁷. Pertanto, il diritto gioca, un ruolo importantissimo in queste strategie geopolitiche. Quanto appena descritto circa la presenza cinese in Africa sul piano giuridico non è che un aspetto – uno dei più importanti – del programma di *legal diplomacy* che costituisce un perno dei disegni cinesi di espansione geopolitica. La *legal diplomacy* cinese è una sorta di attività diplomatica basata sul contenuto, l'uso e l'approccio al diritto che mira a instillare concetti giuridici nelle attività diplomatiche, affinché gli affari esteri e le dispute diplomatiche siano affrontate e risolte mediante il ricorso alle vie legali.

17. MANCUSO 2012.



Essa è il risultato del nuovo ruolo cinese nel panorama internazionale, e si fonda sull'approccio al concetto di *rule of law*¹⁸. Importantissima e integrata tra gli strumenti salienti del *soft power*, si basa principalmente su tre risorse del Dragone: la cultura (che è attraente per gli altri, tant'è che Pechino ha aperto Istituti Confucio per la promozione e l'insegnamento di lingua e cultura cinese ovunque in Africa); i valori politici (che vengono promossi e seguiti, in patria e all'estero); le politiche estere (considerate legittime e dotate di autorità morale). L'obiettivo finale della legal diplomacy di Pechino è molto chiaro: la Cina deve diventare il Paese di riferimento per le riforme giuridiche. Il modello viene presentato e promosso come una pratica e sostenibile alternativa al modello occidentale, per quei Paesi in via di sviluppo che intendano imitare l'ascesa economica della Cina. Alla presenza sinica in Africa si è affiancata – seppure in misura minore e con modalità decisamente più *low profile* – quella turca e quella indiana, anch'esse impegnate nello sviluppo di un proprio modello di cooperazione. Specialmente la Turchia si è mostrata molto attiva nel settore giuridico e, facendo anche leva sul comune denominatore religioso, è diventata, ad esempio, il maggiore partner della Somalia; anch'essa finanzia programmi di borse di studio destinate a studenti africani (somali in particolare) che intendano studiare nelle università turche. Iniziative di natura anche extra-giuridica accompagnano ovviamente questo tipo di progetti¹⁹.

Dal canto suo l'India – storicamente legata dalle basi anticoloniali e antirazziste della sua politica estera 'terzomondista' – concepisce il proprio ruolo come un ponte tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo. Il suo non-allineamento nelle istituzioni internazionali e i legami storici con i Paesi dell'Africa orientale e meridionale (in particolare il Sudafrica) costituiscono la fonte principale del *soft power* indiano. Ponendo l'accento sulla crescita economica, concepita come strumento di emancipazione nazionale, piuttosto che sulla condizionalità politica, anche New Delhi sta promuovendo una specifica politica africana di sviluppo, che può e deve essere combinato con un significativo grado di libertà economica e politica. Il modello indiano è incardinato sulla promozione della cooperazione regionale tra Paesi africani, come mezzo per avviare uno sviluppo economico e sociale in linea con un ordine liberal-democratico. L'India sostiene quindi le strutture istituzionali di cooperazione economica regionale africana – quali la Southern African Development Community, l'East African Community, il Common Market for Eastern and Southern Africa – ed è costantemente presente con suoi contingenti militari nelle missioni di *peacekeeping* africane. A livello bilaterale, poi, ha costruito saldi rapporti economici con i singoli Paesi africani attraverso l'assistenza tecnica, la formazione e lo sviluppo di accordi commerciali, estendendo, in sintesi, un proprio modello di cooperazione con l'Africa, in competizione con quelli dell'UE e della Cina²⁰.

18. CASTELLUCCI 2007.

19. Solamente per dare un'idea: la Turkish Airlines è la compagnia aerea a servire più destinazioni nel continente africano di qualunque altra linea aerea non africana.

20. POLLIO 2010; TESTONI 2018.

Il discorso sulla presenza cinese e indiana in Africa rende inevitabile soffermarsi sui Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), visti come gruppo. Il Sudafrica si trova in una posizione unica per influenzare la crescita e gli investimenti economici africani, e costituisce una 'porta' per l'Africa meridionale e l'Africa in generale. Il ruolo di 'rappresentante dell'Africa' da parte del Sudafrica si è pian piano sviluppato sino ad arrivare al 10° summit Brics – tenutosi a Johannesburg nel 2018 – dove il ruolo centrale dei Paesi africani è stato ampiamente sottolineato, partendo dalla constatazione che le misure protezionistiche americane rischiano di destabilizzare i flussi commerciali e di comprometterne la crescita di produttività.

Chiaramente, la scelta di porre lo sviluppo dell'Africa al centro del 10° summit è stata voluta da Pechino. Basti notare come gli scambi commerciali tra i singoli Paesi Brics e l'Africa non abbiano tutti lo stesso peso: la Russia detiene una quota di quattro miliardi di dollari, il Brasile di sei, l'India di cinquantadue e la Cina di oltre cento miliardi. All'interno del summit si è svolto il Forum Brics-Africa, con la partecipazione di dieci Stati africani. Ne è scaturito l'impegno di superare gli accordi bilaterali passando a un partenariato continentale comunitario dei Brics con le economie regionali africane. Tutto questo spiega perché, alla fine dell'incontro, il presidente cinese abbia fatto un appello affinché il prossimo summit venga svolto nuovamente in Africa, con il fine di comprendere al meglio le opportunità della cooperazione tra i Paesi Brics e quelli del continente africano.

Da alcuni anni, nell'ambito dei summit Brics, si discute delle implicazioni giuridiche delle strategie comuni adottate e della possibile convergenza su alcuni aspetti normativi che possano supportare le condivise politiche economiche. Dal 2014 è inoltre attivo il Brics Legal Forum, consistente in una piattaforma di dialogo ad alto livello per promuovere la comunicazione e la cooperazione tra funzionari governativi, giuristi e imprenditori dei Paesi Brics. E ciò esercitando la *legal diplomacy*; aumentando il potere decisionale dei Paesi in via di sviluppo; promuovendo l'istituzione di un ordine e di un sistema internazionali più bilanciati; fornendo sostegno legale allo sviluppo politico, economico e culturale dei Paesi Brics e ai loro meccanismi di cooperazione²¹.

A questo quadro, già di per sé complicato, si aggiunge un nuovo fattore geopolitico che sta scompaginando gli equilibri nel Corno d'Africa, con il crescente interessamento alla regione da parte della Turchia (già presente e attiva da tempo) e del Qatar, da un lato; dell'Arabia Saudita e degli Emirati, dall'altro. In quest'ultima e complessa partita il diritto non sembra giocare (ancora) alcun ruolo, ma il fattore religioso degli attori egemonici e dei Paesi della regione potrebbe produrre un approccio affatto particolare alla cooperazione economica e giuridica, maggiormente influenzata dal pensiero giuridico islamico.

21. <<http://bricslawinstitute.com/en/brics-forum.html>> [5-9-2019].



DINAMICHE AFRICANE

Occorre ora accennare brevemente alle dinamiche geopolitiche endogene, in cui i protagonisti del discorso geopolitico provengono dal continente africano. Ci spostiamo su un piano prevalentemente economico, dove gli attori principali sono il Sudafrica e la Nigeria, con quest'ultima che, malgrado i problemi interni, è divenuta ormai il Paese economicamente più forte del continente, grazie agli introiti derivanti dall'estrazione del petrolio e dal relativo indotto. L'economia nigeriana ha ormai esteso il raggio d'azione a livello continentale (sue imprese ottengono, ad esempio, concessioni di esplorazione petrolifera e di gas naturali in altri Paesi africani) e costituisce il punto di riferimento nell'Africa occidentale. Il Sudafrica, nel frattempo, ha rallentato fortemente la crescita e si trova oggi a far fronte a problemi politici interni che gli impediscono di giocare appieno quel ruolo di potenza economica emergente che fino a poco tempo fa gli era riconosciuto a livello continentale.

In ambito regionale, tuttavia, ha ancora il vantaggio di poter giocare agevolmente su entrambi i 'fronti giuridici', in quanto sistema misto tra civil law e common law.

Il diritto sudafricano costituisce la base su cui si sono sviluppati i sistemi giuridici dei Paesi limitrofi (Zimbabwe, Botswana, Namibia, Lesotho, Swaziland) e i suoi precedenti costituiscono uno dei riferimenti più importanti per tutte le Corti della regione per la redazione delle loro sentenze; i migliori studenti di questi e di altri Paesi africani si formano nelle università sudafricane; i materiali giuridici sudafricani sono spesso utilizzati nelle università degli altri Paesi della regione. Le imprese sudafricane, dal canto loro, hanno notevolmente incrementato gli investimenti nel continente – soprattutto nel tradizionale settore minerario – mentre le principali law firms hanno avviato una politica di espansione continentale aprendo uffici nei principali luoghi di investimento.

CONCLUSIONI

Il contesto geopolitico africano nell'età coloniale era limitato a una partita tra le potenze europee, che imponevano indisturbate la loro cultura, lingua e diritto nelle rispettive colonie. Dopo la decolonizzazione assistiamo a una progressiva complessificazione degli scenari geopolitici del continente, con un crescente numero di attori, sia africani che non. Il diritto diviene, in vari modi, elemento utile per giocare partite geopolitiche, ad esempio, come strumento di egemonia spesso idoneo a scardinare deboli equilibri poli-

tico-economici precedentemente raggiunti e, occasionalmente, per mantenere stabili assetti altrimenti tendenti a mutare dal punto di vista economico. Esso ha un ruolo a volte da protagonista, altre da comprimario, ma è sempre presente nelle diverse manovre dei partecipanti al gioco. La situazione geopolitica dell'Africa pare destinata a rimanere complessa e, forse, a complicarsi ulteriormente: gli interessi economici crescenti; la crisi dello Stato tradizionale e la competizione di soggetti a esso alternativi portatori di propri sistemi normativi nel contesto globale; i rimescolamenti culturali causati dai fenomeni migratori e il crescente cosmopolitismo²² sono tutti fattori idonei a scompaginare gli scenari geopolitici molto più velocemente di quanto non avvenisse in passato



22. MANCUSO 2018.

BIBLIOGRAFIA

- M. BUSSANI, *Il diritto dell'Occidente. Geopolitica delle regole globali*, Einaudi, Torino 2010.
- G. CALCHI NOVATI – P. VALSECCHI, *Africa: la storia ritrovata*, Carocci, Roma 2005.
- I. CASTELLUCCI, *Rule of law with Chinese characteristics*, «Annual Survey of International & Comparative Law» XIII (2007) 1, pp. 35-92.
- T. FILESI, *Sistemi coloniali*, «Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente» VIII (1953) 6, pp. 169-171.
- U. FRAGOLA, *Manuale di diritto coloniale comparato*, Humus, Napoli 1948.
- S. KEUKELEIRE – T. DELREUX, *The Foreign Policy of the EU*, Macmillan Education UK, London 2014.
- W.E. KOSAR, *Rwanda's Transition from Civil to Common Law*, «The Globetrotter. Ontario Bar Association» XVI (2013) 3: <http://www.oba.org/en/pdf/sec_news_int_jul13_Rwanda_Kosar.pdf> [5-9-2019].
- O. MAKANIJOLA SHADARE, *The Joint Africa-EU Strategy in Comparative Study*, Tesi di Master, Tallinn University of Technology, Tallinn 2016.
- S. MANCUSO, *Diritto commerciale africano*, ESI, Napoli 2009.
- IDEM, *China in Africa and the Law*, «Annual Survey of International & Comparative Law» XVIII (2012) 1, pp. 243-261.
- IDEM, *Pluralismo giuridico in Somalia. Trascorsi storici e sviluppi recenti*, «Iura Gentium» XI (2014), pp.140-163.
- IDEM, *Liquidità e comparazione*, Pacini Giuridica, Pisa 2018.
- G. MAROTTA GIGLI, *Giustizia sotto l'albero: taccuino di un giudice in Somalia*, Flli Palombi, Roma 1989.
- E. POLLIO, *The Indian and Chinese policies towards Africa: a veritable challenge to EU-led interregionalism?*, «Perspectives on Federalism» II (2010) 2, pp. E221-E238.
- R. QUADRI, *Diritto coloniale*, Cedam, Padova 1950.
- J. READER, *Africa. Biografia di un continente*, Mondadori, Milano 2001.
- S. ROMANO, *Corso di diritto coloniale*, Athenaeum, Roma 1918.
- R. SACCO ET AL., *Il diritto africano*, Utet, Torino 1995.
- G. SOROS, *2011 report on EU-AU Relations: The Partnership on Democratic Governance and Human Rights of the Joint Africa-EU Strategy*, The Open Society Foundations 2011: <<https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/cd2a83d6-e0d4-4276-9b45-804ceec49222/eu-au-relations-20100708.pdf>> [13-9-2019].
- A. TESTONI, *The evolution of Indian development cooperation policies in Africa: pursuing a distinct and proactive role*, «Rivista di Studi Politici Internazionali» LXXXV (2018) 4, pp. 557-574.
- H. WESSELING, *La spartizione dell'Africa. 1880-1914*, Corbaccio, Milano 2001.